

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 1147.

Elezione di due rappresentanti della Regione Lazio in seno alla commissione tecnica dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina . . . Pag. 1892

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 1148.

Elezione di un rappresentante della Regione Lazio in seno alla commissione tecnica dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina . . . Pag. 1893

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 1151.

Legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e legge regionale 6 aprile 1978, n. 13. Contributi per l'anno 1984 ai comuni per la formazione degli strumenti urbanistici Pag. 1893

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 1158.

Rettifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 977 del 27 settembre 1984, di ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 5496 del 3 agosto 1984, recante: « Approvazione dell'azione pilota in provincia di Viterbo, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (PMI) con modifiche alle proprie deliberazioni n. 6476 del 29 novembre 1983 e 1394 del 21 marzo 1984, sulla base della decisione CEE del 12 giugno 1984. Impegno fondi regionali da erogare unitamente ai contributi CEE agli enti realizzatori delle opere previste nell'azione pilota » Pag. 1895

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo, 1985, n. 1161.

Elezione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) Pag. 1895

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1984, n. 5267.

Finanziamenti regionali 1979, 1980, 1981. Programma di opere ed interventi XI comunità montana Pag. 1895

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 1984, n. 5940.

Comune di Castelnuovo di Porto. Variante al piano regolatore generale riguardante il centro urbano. Approvazione Pag. 1907

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1984, n. 7002.

Anguillara Sabazia. Variante al vigente piano regolatore generale adottata con deliberazione consiliare n. 58 del 26 gennaio 1980. Approvazione Pag. 1903

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1984, n. 8807.

Comune di Nemi. Autorizzazione preventiva allo studio di una variante al vigente piano regolatore generale. Pag. 1906

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 9524.

Comune di Poggio Mirteto. Progetto di parcheggi nel centro urbano in variante al programma di fabbricazione vigente. Approvazione Pag. 1907

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 29.

Autorizzazione al trasferimento della concessione di acqua minerale denominata « Terme Vescine » in comune di Castelforte, dalla società delle « Terme Vescine » S.p.A. alla società « Nuova Terme Vescine » S.p.A. Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 1985, n. 253.

Comune di Bassano Romano. Variazione al programma di fabbricazione zona agricola. Approvazione parziale. Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 1985, n. 254.

Comune di Segni. Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni. Zone EE1 e EE3 Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 1985, n. 262.

Comune di Ronciglione. Variante al programma di fabbricazione per la costruzione del collettore e del depuratore in prossimità del Lago di Vico. Approvazione Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 1985, n. 343.

Revisione della pianta organica delle farmacie del comune della provincia di Frosinone per l'anno 1984 Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 1985, n. 378.

Comune di Palestrina, piano di zona - località Mazzara Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 1985, n. 436.

Fondazione Antonietta Giovannetti. Riconoscimento personalità giuridica Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 1985, n. 502.

Comune di Guidonia Montecelio. Preventiva autorizzazione allo studio di una variante per il comprensorio di Largo. Reiezione Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 1985, n. 503.

Comune di Grottaferrata. Variante n. 7 in località S. Antonio. Approvazione Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1985, n. 607.

Tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletati dai servizi. Sidi e strutture delle unità sanitarie locali Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1985, n. 649.

Comune di Torrita Tiberina. Variante al vigente programma di fabbricazione per la realizzazione di un campo di calcio in località Monti. Legge 3 gennaio 1978, n. 1. Approvazione Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1985, n. 735.

Concessione di acqua minerale denominata « S. Pietro » in territorio del comune di Marino. Autorizzazione di iscrizione di ipoteca Pag. 1

come possano essere facilmente osservati gli impianti stessi.

A tal uopo è stato richiesto il predetto parere di merito con la nota n. 1844 18 aprile 1984 indirizzata al comando della II Z.A.T. rimasta inevasa.

La struttura del sottosuolo della zona è di natura carsica e pertanto le falde idriche potrebbero essere facilmente aggredibili sotto il profilo dell'inquinamento idrico. Ma l'inconveniente maggiore potrebbe essere quello che dal momento che la falda di presa per il rifornimento d'aeroporto si trova a poca distanza dalla zona oggetto della variante, una volta edificata la predetta zona vi potrebbe essere una alterazione dello attuale equilibrio idrico-geologico, con conseguente probabile depauperamento della alimentazione idrica della falda stessa, che viene alimentata dalle precipitazioni meteorologiche sul bacino oggetto della variante.

A tale scopo è stato richiesto il relativo parere della Acea sempre con nota n. 1844 del 18 aprile 1984 e rimasto inevaso.

A circa 1000 mt. in linea d'aria dal comprensorio di Colle Largo è ubicato il cementificio U.N.I.C.E.M.

L'attività estrattiva dell'Unicem potrebbe rivelarsi pregiudizievole nei riguardi della proposta edificabilità del comprensorio di Colle Largo a causa della probabile presenza di pulviscolo residuo delle lavorazioni, che a seconda dei venti dominanti potrebbe investire la zona interessata alla variante.

Anche a tal fine è stato richiesto il parere dell'assessorato regionale alla sanità con nota n. 1844 - 18 aprile 1984, rimasto inevaso.

Per quanto riguarda l'aspetto prettamente urbanistico, si ritiene opportuno evidenziare che l'inserimento previsto nella richiesta di variante pari, a circa 2390 abitanti, aggraverebbe ancor più la notevole pesantezza demografica del comune di Guidonia ormai resa al limite dai massicci insediamenti operati nella zona B.

Oltretutto tale ulteriore insediamento renderebbe ancor più problematica la viabilità locale di per se già difficoltosa.

Ritenuta l'opportunità di far proprie le considerazioni di cui al voto del comitato tecnico consultivo;

all'unanimità:

Delibera:

Non è concesso al comune di Guidonia Montecelio la preventiva autorizzazione allo studio della variante al vigente piano regolatore generale per il comprensorio di Colle Largo per i motivi specificati nelle premesse.

Il Presidente
PANIZZI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 27 febbraio 1985, verbale 671/941.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 1985, n. 503.

Comune di Grottaferrata. Variante n. 7 in località S. Antonio. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 19 dicembre 1972 con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grottaferrata (Roma)

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 215 del 6 aprile 1981 vistata dalla competente sezione di controllo nella seduta del 26 agosto 1981, verbale n. 181 con la quale il comune di Grottaferrata ha adottato la variante n. 7 in località S. Antonio;

Ritenuto che, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

che gli atti e gli elaborati della variante presentati all'Assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio, sono stati da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico consultivo regionale;

che il citato consesso, con voto n. 66/6 in data 8 luglio 1983 ha manifestato l'avviso che la variante sia meritevole di approvazione con le limitazioni e prescrizioni specificate nel voto stesso ed ha precisato che le modifiche richieste possono essere introdotte d'ufficio, in sede di approvazione della variante, ai sensi dello art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la lettera 18 giugno 1984 n. 4567 con la quale l'Assessorato regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio ha comunicato le modifiche proposte dal comitato tecnico consultivo regionale al comune di Grottaferrata, invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 765/1967;

Vista la deliberazione consiliare n. 288 in data 23 ottobre 1984 con la quale il comune di Grottaferrata ha accettato integralmente le modifiche come sopra comunicate;

Considerato che la variante prevede le seguenti variazioni di destinazione in un'area di circa ha 12,71 di proprietà del collegio S. Antonio:

da zona I1 (agricola) a zona D2 (residenziale estensiva);

da zona I2 (agricola vincolata) a zona F1 (verde pubblico);

da zona I2 (agricola vincolata) a zona G (verde speciale);

da zona I1 (agricola) a zona F1 (verde pubblico);

da zona I1 (agricola) a zona E (verde privato vincolato);

da zona I1 (agricola) a zona G (verde speciale);

Considerato che la variante è tesa a migliorare le previsioni del piano regolatore generale mediante la disponibilità di maggiori spazi da destinare ad opere di pubblica utilità;

che, in particolare, le previsioni in essa contenute conferiscono un migliore assetto alla zona circostante alle sorgenti dell'«Acqua Acetosa», in località Squarciarelli, che costituiscono una delle più interessanti attrattive di quel territorio dei Castelli Romani, sia per l'obiettivo loro importanza naturalistica, sia per gli aspetti paesistico ambientali emergenti, con conseguente richiamo turistico non limitato a periodi stagionali, ma in continuo e sempre crescente aumento, anche perché in vicinanza di percorsi viari di collegamento e di elevato transito con comuni vicini;

che, inoltre, la variante tende a conferire un più adeguato isolamento al collegio di S. Antonio (sede di importante istituzione culturale di studi storico-filosofici medievali) ed a completare l'insediamento residenziale sorto con il quartiere del P.E.E.P., verso il confine con il comune di Marino, la cui massività presenta esigenze di raccordo con l'ambito paesaggistico in cui ricade;

che il progetto suddetto si presenta positivo per quanto concerne l'incremento della zona a parco pubblico a monte delle sorgenti di Squarciarelli, nonché per la qualificazione di zona agricola vincolata per una consistente profondità tutto intorno al compendio del collegio di S. Antonio; e si prospetta favorevolmente, sia pure entro certi limiti, anche per la parte a sud ovest del medesimo collegio in adiacenza al già realizzato quartiere P.E.E.P.;

che, in particolare, per quanto riguarda quest'ultima previsione di integrazione edilizia, è da porre in rilievo come sia opportuno che detto quartiere venga contornato da una pur modesta fascia fabbricativa, per rendere più consistente l'insediamento stesso e relativa dotazione di servizi, ed, al tempo stesso, per armonizzare con più graduale passaggio verso la campagna il massiccio blocco abitativo ivi costruito, che si eleva per oltre quattro piani ed isolato sulla prominente collinare ove è stato collocato;

Considerato che tale soluzione comporta un modesto incremento dimensionale di ricettività del piano;

che si ritiene comunque opportuno prescrivere che il predetto incremento venga contenuto nei limiti della autorizzazione accordata, e cioè entro la cifra di 60 abitanti a suo tempo autorizzata con la D.G.R. numero 6752 del 23 dicembre 1978;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere che l'attuazione della zona D2 avvenga mediante un piano particolareggiato di esecuzione nel rispetto dei minimi inderogabili dei servizi di cui al decreto ministeriale n. 144 del 2 aprile 1968 ed in cui si preveda una diradazione della fabbricazione stessa nella parte più elevata della zona ove peraltro esistono alberature di alto fusto di cui è da esigere il più rispettoso mantenimento;

che, inoltre, all'interno della zona i caratteri architettonici, le tipologie ed i dettagli costruttivi dovranno inoltre essere unificati al massimo al fine di realizzare una composizione architettonica quanto più gradevole possibile stante il vincolo alla legge n. 1497 del 26 giugno 1939 sulla zona da variare;

Considerato infine che stante il previsto aumento del peso insediativo, in sede di piano attuativo, il comune dovrà dimostrare mediante apposita documentazione che tale aumento insediativo non turberà l'utenza attuale dei «Servizi pubblici canalizzati» ed in caso contrario come intende provvedersi;

che particolare riguardo dovrà porsi per lo smaltimento dei liquami della zona oggetto della variante a causa della dichiarata esistenza nelle vicinanze della sorgente dell'«Acqua Acetosa»;

che al fine di evitare ogni possibilità di inquinamento della predetta sorgente, dovranno essere rispettate le disposizioni statali riguardanti il profilo igienico-sanitario degli insediamenti e, pertanto, si ritiene opportuno che il P.P.E. riporti il preventivo parere della locale unità sanitaria locale RM/29 nei confronti del tipo di smaltimento e di trattamento dei liquami prima dell'immissione nei corpi ricettivi e venga quindi rispettato il dettato delle leggi regionali n. 41 del 15 settembre 1982 e n. 34 del 19 maggio 1983;

che una particolare cura dovrà porsi poi nella impostazione della soluzione viaria di collegamento, della zona da variare, con le zone limitrofe e con lo allacciamento alla rete stradale primaria che attualmente presenta notevoli volumi di traffico;

che stante infine la dichiarata sismicità del comune di Grottaferrata, ratificata recentemente dal decreto ministeriale 1° aprile 1983, il P.P.E. dovrà riportare il preventivo parere di cui all'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 1974, n. 64, e dovrà essere prodotta anche la relazione di fattibilità geotecnica ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981;

che il rilascio delle successive «concessioni» dovrà inoltre essere subordinato al preventivo benessere del «Settore beni ambientali» dell'assessorato all'urbanistica regionale;

Visto il voto del comitato tecnico consultivo regionale n. 66/6 del 6 aprile 1984;

all'unanimità:

Delibera:

con le prescrizioni e limitazioni di cui alle premesse, è approvata la variante n. 7 al piano regolatore di Grottaferrata adottata con deliberazione numero 215 del 6 aprile 1981 vistata dall'Assessore alla urbanistica ed all'assetto del territorio in una planimetria in scala 1:2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Il Presidente
PANIZZI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 27 febbraio 1985 verbale 677/951.